



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 12 agosto 2004

CONSIGLIO FEDERALE DEL 12 agosto 2004

Il presidente Carraro ha aperto i lavori alle 9.00. Presenti i vice presidenti Abete e Mazzini; i consiglieri Galliani, Giraud e Antonio Matarrese per la Lega Nazionale Professionisti; Macalli e Mormando per la Lega Professionisti di Serie C; Tavecchio, Punghellini, Giampietro, Gozzer, Saccinto per la Lega Nazionale Dilettanti; Grosso, Bertolini, Bonavina, Giugni, Seriola per l'Associazione Calciatori; Vicini, Dolci e Galgani per l'Associazione Allenatori; il presidente dell'AIA Lanese; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Papponetti; i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; il direttore generale Ghirelli; il segretario della FIGC Gentile.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nelle sue comunicazioni introduttive il Presidente Federale ha rivolto un particolare saluto alla Nazionale Olimpica attesa oggi all'esordio nella partita contro il Ghana.

Ha riferito successivamente al Consiglio circa la questione riguardante il Cosenza Calcio 1914 e della sua delibera assunta in data 29 luglio 2004 di autorizzazione per la stessa Società a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti .

In ordine all'inizio dell'attività agonistica il C.F. ha deciso che le date di inizio dei Campionati di Serie A e B sono fissate al 12 settembre 2004 per attendere l'esito delle sentenze della CAF sui procedimenti riguardanti il Calcio scommesse.

EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN ESITO AI RICORSI AVVVERSO NON AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI

Il Consiglio Federale – preso atto della decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI che ha accolto il ricorso presentato dal Calcio Como Spa – ha deliberato di ammettere la Società suddetta al Campionato di Serie C1.

Come è noto tutti gli altri ricorsi presentati alla Camera di Conciliazione sono stati respinti.

APPLICAZIONE art.52 commi 6 e 7 NOIF

Il Consiglio Federale ha respinto le domande di adesione al Lodo Petrucci presentate dalla U.S. Anconitana Spa e dalla A.S. Viterbo Calcio in quanto le società richiedenti non hanno adempiuto alle prescrizioni previste dalle norme.

Per le stesse motivazioni non sono state accolte le domande di ammissione al Campionato di Eccellenza della L.N.D. presentate dalle società A.S.D. Isernia, U.S.S. Palmese 178 e Paternò.

Il Consiglio Federale ha invece accolto le domande di A.S.D. Meda, A.S. Varese 1910 e Brindisi di attribuzione del titolo sportivo di Eccellenza.

SOSTITUZIONI SOCIETA' NON AMMESSE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2004-2005

Il Consiglio Federale ha provveduto ai ripescaggi in sostituzione delle società non ammesse.

Per la Serie B sono state ripescate : l' A.S. Bari Spa ed il Pescara Calcio Spa .

Per la Serie C1 l' A.C. Prato e l' A.C. Pavia .

Per la Serie C2 il U.S. Pro Vercelli Calcio SRL, il Vigor Lamezia SRL, il Montevarchi Calcio Aquila 1902 SRL, l' A.S. Calcio Potenza SRL, l' A.C. Imolese SRL, il Castel di Sangro Calcio SRL, l' U.S. Sanremese Calcio SPA, l' A.C. Bellaria Igea Marina SRL e l' A.C. Palazzolo 1913 SRL.

Il Consiglio Federale

- viste le istanze ex art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. presentate dalle società Azzurra Calcio Napoli S.p.A., Napoli Sportiva S.p.A., Napoli Football Club S.p.A. e Napoli Sport S.p.A.;
- viste le comunicazioni della Segreteria Federale in data 30 luglio 2004, prot.146.1/GG/Segr., prot.151.1/GG/Segr., prot.152.1/GG/Segr. e prot.157.1/GG/Segr. trasmesse alle suddette società, concernenti gli adempimenti da espletarsi ai sensi della citata norma;
- preso atto che, con sentenza del 30 luglio 2004, pubblicata in data 2 agosto 2004, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A.;
- ritenuto che tale circostanza costituisce un evento straordinario intervenuto nella fase di effettuazione degli adempimenti richiesti;
- preso atto del procedimento avviato dalla Curatela fallimentare davanti al tribunale di Napoli nei confronti della FIGC;
- ritenuta l'opportunità di sospendere qualsiasi determinazione in ordine alle istanze pervenute;

– visto l'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di sospendere la procedura di cui all'art. 52 comma 6 delle NOIF conseguente alla non ammissione al campionato di competenza della società S.S. Calcio Napoli S.p.A., rinviando ogni determinazione al riguardo al prossimo Consiglio Federale, programmato per il prossimo 1 settembre 2004.

Conferisce mandato al Presidente Federale di adottare, d'intesa con i Vice Presidenti ed i Presidenti delle Componenti Federali, eventuali provvedimenti d'urgenza ove se ne verificassero le condizioni

Il Consiglio Federale

Visto il decreto emesso *inaudita altera parte* dal Presidente designato del Tribunale Civile di Napoli in data 10 agosto 2004 in parziale accoglimento delle richieste formulate con ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c. dal Fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A.;

Ricordato che l'art. 3, comma I, della legge n. 280/2003 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, devolvendo *“ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo...alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”*;

Rilevato che, ai sensi del II comma del citato art. 3, la competenza di primo grado a pronunciarsi sui ricorsi proposti in materia *“spetta, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari al T.A.R. del Lazio con sede in Roma”*;

Considerato che dall'esame della disciplina di diritto transitorio dettata dal IV comma dello stesso art. 3 si evince che i provvedimenti cautelari, già emessi alla data di entrata in vigore della legge da un Tribunale diverso dal T.A.R. del Lazio, sono **improduttivi di effetti ove non confermati** dal Tribunale amministrativo titolare di competenza funzionale esclusiva in materia;

Ritenuto che la portata degli effetti inibitori postulati dal sopramenzionato decreto emesso dal Presidente designato dal Tribunale Civile di Napoli deve essere interpretata alla luce di tali capisaldi normativi;

Osservato che lo stesso decreto presidenziale in argomento, considerati i limiti della propria giurisdizione, ha statuito che *“non è possibile inibire la formazione dei calendari e l'inizio dello svolgimento del campionato, atteso che dette operazioni, per il momento, non pregiudicano il riconoscimento dei diritti invocati dalla ricorrente”*;

Precisato che non ricorrono, allo stato, le condizioni che possano dare luogo al compimento di pretesi atti di disposizione del titolo sportivo già detenuto dalla S.S. Calcio Napoli S.p.A., in quanto questa Federazione -a seguito della dichiarazione di fallimento della società intervenuta nella fase di effettuazione degli adempimenti richiesti - ha, con separato provvedimento, disposto la sospensione della procedura attivata ai sensi dell'art. 52 comma 6 delle N.O.I.F.;

Ritenuto che la valenza del titolo sportivo deve essere determinata alla stregua delle regole proprie dell'ordinamento sportivo, al rispetto delle quali le società affiliate sono obbligate oltre che in forza di apposita previsione statutaria, anche in ragione dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo e con la sottoscrizione della domanda di ammissione al campionato;

Considerato in questa prospettiva: a) che la legittimità del diniego di ammissione al Campionato di Serie B della S.S. Calcio Napoli S.p.A. per mancanza dei requisiti economico-finanziari all'uopo prescritti (deliberata dal Consiglio Federale il 27 luglio 2004 nell'esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 12 della legge 91/81) è stata acclarata dal Collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport all'esito del procedimento attivato su richiesta della stessa società interessata; b) che il lodo emesso al riguardo (pubblicato nel dispositivo in data 5 agosto 2004) è opponibile anche alla Curatela fallimentare, essendosi quest'ultima costituita nel procedimento promosso dalla società fallita; c) che, a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata in data 2 agosto 2004, il Presidente federale ha disposto, con provvedimento del successivo 5 agosto, la revoca dell'affiliazione della società S.S. Calcio Napoli S.p.A., in doverosa applicazione dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F.;

Preso atto che avverso il suddetto lodo arbitrale ed il provvedimento di revoca dell'affiliazione non è stato esperito alcuno dei rimedi impugnatori consentiti dall'ordinamento, sicché le relative statuizioni debbono ritenersi pienamente valide ed efficaci con conseguente definizione dell'assetto dei rapporti controversi nei termini ivi enunciati;

Rilevato che il decreto del presidente del Tribunale di Napoli del 10 agosto 2004 subordina l'applicabilità delle misure cautelari impartite, al concorso degli *"altri requisiti previsti dalle norme federali"* per la partecipazione al campionato di serie B della stagione 2004-2005;

Ritenuto che la legittimità del diniego di ammissione della S.S. Calcio Napoli S.p.A. al Campionato di Serie B comprova l'insussistenza, in capo alla predetta società, dei requisiti economico finanziari prescritti dalla normativa federale in attuazione del richiamato disposto legislativo (art. 12 legge 91/81);

Ritenuto infine che la formazione degli organici dei campionati e la conseguente predisposizione dei calendari da parte delle competenti Leghe non determinano alcun atto di disposizione del titolo sportivo già facente capo alla S.S. Calcio Napoli S.p.A.

D E L I B E R A

di procedere alla integrazione degli organici dei campionati secondo le disposizioni di cui al C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, pubblicato in allegato al C.U. n.183/A del 20 maggio 2004.

Per i soggetti non affiliati avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi degli artt. 1 e segg. della l. n. 280/2003 nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.